

*Alle Aziende interessate  
Loro sedi*

**Modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore. Alcuni chiarimenti.**

La presente nasce dalla lettura della sentenza del 19 maggio 2011 della Corte di Giustizia Europea, sezione VII - “Direttiva 2003/10/CE - Valori di esposizione - Rumore - Protezione dell’udito - Effetto Utile”. Secondo questa sentenza, ogni datore di lavoro deve ridurre il rischio rumore alla fonte senza tenere conto dell’attenuazione dei DPI.

Chiariamo alcuni aspetti.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e ss.mm.ii.) all’articolo 190 impone al datore di lavoro la valutazione del rischio rumore.

La norma tecnica UNI 9432:2008 “Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro” stabilisce le modalità per effettuare una misurazione valida e ripetibile dei livelli di pressione sonora per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore.

Tale norma non dice affatto che la misurazione del livello debba essere effettuata tenendo conto l’attenuazione dei DPI otoprotettori indossati; infatti, al punto **5.9 - Lavorazioni con utilizzo di dispositivi di protezione individuale**, si legge che “*qualora il lavoratore utilizzi, per esigenze di lavorazione, dispositivi di protezione individuale (per esempio maschere o schermi di saldatura), ad eccezione dei protettori auricolari, i quali possono produrre un effetto schermante tra le sorgenti di rumore e l’orecchio del lavoratore, il livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore può essere calcolato tenendo conto dell’attenuazione sonora prodotta dagli stessi, sempre che tale attenuazione possa essere attendibilmente dimostrata*”. Quindi la norma dice chiaramente che non si deve tenere conto dell’attenuazione degli otoprotettori nel calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore.

Solo dopo aver misurato i vari livelli di esposizione al rumore, la norma chiede di indicare nella relazione anche i dispositivi di protezione auricolare più idonei a garantire un livello di esposizione buono o accettabile, verificandone sempre la bontà dell’attenuazione.

La misurazione del livello di rumore e la scelta del DPI con il migliore indice di attenuazione sono sì fasi consequenziali ed indispensabili, ma solo in un unico senso: per intenderci, è contro la legge consegnare gli otoprotettori ai lavoratori e poi dire (senza un’idonea valutazione) che il rumore non rappresenta un rischio interessante o, peggio, dire che il rischio rumore non c’è.

In realtà, il nocciolo della questione è un altro. Allora che cosa vuole intendere la sentenza in oggetto?

La sentenza della Corte di Giustizia Europea, prescrivendo che ogni datore di lavoro deve ridurre il rischio rumore alla fonte senza tenere conto dell’attenuazione dei DPI, non fa altro che seguire la filosofia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ovvero l’impegno, anzi l’obbligo da parte del datore di lavoro di cercare in ogni modo di limitare l’uso di agenti fisici nonché di cercare in ogni modo di **eliminare, prevenire o ridurre con mezzi di protezione collettiva** il rischio rumore.

**Filosofia questa che va messa in atto per tutti i rischi a cui possono essere esposti i lavoratori.**

Dunque, concludendo, ogni datore di lavoro non può/deve sentirsi tutelato semplicemente dopo aver consegnato i dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori, ma deve sempre cercare di assicurare, applicare e dimostrare di attuare nella propria realtà il **miglioramento continuo**.

**Gamma Quality s.r.l.**